

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali). Operazione 10.1.1 (Produzione integrata). DGR n. 17-1296 del 30/4/2020. Disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni quinquennali completati nel 2019.

Visto il *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013; considerati in particolare:

- l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'attuazione di impegni agro-climatico-ambientali di durata almeno quinquennale, a fronte di pagamenti annuali volti a compensare i relativi oneri economici entro i limiti indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;
- l'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che disciplina la conversione e l'adeguamento di impegni comprendenti quelli agroambientali verso altri impegni dello sviluppo rurale;

visti i seguenti regolamenti:

- *regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure

di sviluppo rurale e la condizionalità;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2019) 8194 del 13/11/2019;

considerata, nell'ambito della Misura 10 del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28(1-8) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, in particolare, l'operazione 10.1.1 (Produzione integrata);

richiamate la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-1516 del 3/6/2015 e la determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i., con cui è stata disposta l'emanazione di un bando condizionato per l'assunzione degli impegni quinquennali delle azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica) del PSR 2007-2013, con la clausola di successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 14(2) del regolamento (UE) 807/2014, alle corrispondenti operazioni del PSR 2014-2020 in via predisposizione;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 719 del 5/11/2015, che in riferimento a tale bando ha individuato per le azioni 214.1 e 214.2 le domande di sostegno ammissibili a finanziamento in virtù della loro collocazione nelle rispettive graduatorie;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 205 del 28/4/2016, recante disposizioni applicative per le domande di pagamento, con cui è stato specificato in particolare che l'adeguamento verso le corrispondenti misure del nuovo PSR sarebbe avvenuto:

- dall'azione 214.1 all'operazione 10.1.1, livello di premio "mantenimento";
- dall'azione 214.2 all'operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) per le domande con livello di premio "introduzione" o all'Operazione 11.2.1 (Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica) per le domande con livello di premio "mantenimento";

richiamate le determinazioni dirigenziali con le quali, negli anni successivi del periodo di impegno quinquennale avviato nel 2015, sono state approvate le disposizioni per la prosecuzione degli impegni della misura 10, mediante la presentazione di domande annuali di pagamento:

- per il 2017, la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017;
- per il 2018, la determinazione dirigenziale n. 495 del 24/4/2018;
- per il 2019, la determinazione dirigenziale n. 363 del 19/4/2019;

richiamato il cap. 8.2.9.2 del PSR, relativo alla sottomisura 10.1, e in particolare il paragrafo "Durata degli impegni", in cui è prevista la possibilità di proroghe annuali per mantenere o accrescere i benefici ambientali degli interventi, e il paragrafo "Adeguamento degli impegni" nel quale, in conformità all'art. 14, par. 2 del regolamento (UE) n. 807/2014, è previsto che l'adeguamento possa assumere la forma di una proroga dell'impegno;

viste le modifiche finanziarie sottoposte al Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2-10/4/2020, notificate via SFC ai Servizi della Commissione Europea in data 24/4/2020 (prot. n. 8551/A17.05B) e adottate dalla Giunta Regionale con deliberazione 19-1272 del 24/4/2020, che prevedono tra l'altro di trasferire all'operazione 10.1.1 risorse aggiuntive pari a 22.359.763 euro, provenienti da altre misure del PSR e costituite per 13.055.795,82 euro da minori utilizzi di fondi già impegnati e per 9.303.967,18 euro da risorse

finanziarie fresche;

vista la determinazione n. A17 229 del 24/4/2020 dell'Autorità di gestione del PSR, che ai sensi dell'art. 65(9), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha autorizzato l'applicazione delle modifiche sopra richiamate, nelle more della loro approvazione formale da parte della Commissione Europea;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 214 del 22/4/2020, che ha quantificato in 4.500.000 euro le risorse finanziarie dell'operazione 10.1.1 impegnate e non utilizzate al termine delle verifiche istruttorie finora completate (impegni avviati nel 2015 e nel 2016), alle quali sarà possibile ricorrere qualora i fondi che si prevede di trasferire da altre misure del PSR con le modifiche sopra citate dovessero risultare insufficienti;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-1296 del 30/4/2020, la quale ha stabilito che gli impegni quinquennali dell'operazione 10.1.1 completati nel 2019 possono essere prolungati di un anno in forma condizionata, dal momento che la loro finanziabilità è subordinata all'approvazione delle proposte di modifica trasmesse alla Commissione Europea;

visto il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che le domande di prolungamento oggetto della presente determinazione costituiscono a tutti gli effetti domande di pagamento, per le quali l'ARPEA delega parte dei propri compiti a Settori della Direzione regionale Agricoltura;

richiamato il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 194 del 20/6/2019;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 110 del 4/3/2020, modificata per quanto riguarda le scadenze dalla determinazione dell'ARPEA n. 171 del 23/4/2020, recante le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento 2020 per le misure del PSR riferite a superfici o animali, fra cui è compresa l'operazione 10.1.1;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull'applicazione dell'operazione 10.1.1, rivolte alle imprese agricole che nel 2020 intendono presentare una domanda di proroga degli

impegni quinquennali completati nel 2019;

ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 14 (par.1-2) del regolamento (UE) 807/2014, consentire alle imprese agricole di intensificare i benefici ambientali degli impegni in corso effettuando, nei casi di seguito specificati:

- la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 in impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi).

In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo.

- l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. In questi casi la corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

ritenuto di non autorizzare, per ragioni di sostenibilità finanziaria, la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) alla misura 11 (agricoltura biologica);

ritenuto quindi necessario approvare le disposizioni di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, in merito alla proroga degli impegni quinquennali relativi all'operazione 10.1.1 completati nel 2019;

dato atto che le presenti disposizioni potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"

## **DETERMINA**

in riferimento alle domande di pagamento delle imprese che, in conformità all'art. 14(2) del regolamento (UE) n. 807/2014 e alla DGR n. 17-1296 del 30/4/2020, intendono prolungare di un anno, in forma condizionata, gli impegni quinquennali dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) completati nel 2019, derivanti da domande di sostegno e pagamento relative alla DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e alla determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.:

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- le disposizioni applicative per il prolungamento degli impegni (*allegato 1*), articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – IMPEGNI E AIUTI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

- le dichiarazioni e gli impegni da inserire nel modello di domanda (*allegato 2*);

2) di evidenziare che la finanziabilità dell'anno di prolungamento degli impegni è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle proposte di modifica del PSR adottate con la DGR n. 19-1272 del 24/4/2020, che prevedono fra l'altro di trasferire all'operazione 10.1.1 risorse aggiuntive provenienti da altre misure del PSR;

3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni in corso dell'operazione 10.1.1 in impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). Tali conversioni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni attivati a seguito della conversione è condizionata alla collocazione delle domande in posizione utile nelle rispettive graduatorie;

4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del regolamento (UE) 807/2014, l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

5) di richiamare la determinazione dell'Arpa n. 110 del 4/3/2020 e s.m.i e in particolare l'Allegato 1, recante disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2020 relative alla misura 10;

6) di stabilire che le disposizioni contenute in allegato alla presente determinazione potranno essere integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo  
rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Mario Ventrella



*FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*

*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13/11/2019*

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

**Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali**

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Operazione 10.1.1 Produzione integrata**

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per il prolungamento  
di impegni quinquennali completati nel 2019**

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.1 DEFINIZIONI.....	4
1.2 FINALITÀ.....	5
1.3 RISORSE FINANZIARIE.....	5
1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	6
1.5 BENEFICIARI.....	6
1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	6
PARTE II – IMPEGNI E AIUTI.....	7
2.1. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	7
2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE.....	10
2.2.1 Impegni di base.....	10
2.2.2 Impegni aggiuntivi.....	16
2.2.3 Applicazione su particelle fisse o variabili.....	20
2.2.4 Durata.....	21
2.3 PREMI ANNUALI.....	21
2.3.1 Impegni di base.....	21
2.3.2 Impegni aggiuntivi.....	22
2.3.3 Cumulabilità con aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure a superficie .....	23
2.3.4 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta.....	24
2.3.5 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1.....	24
2.4 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA.....	24
2.4.1 Conversione degli impegni.....	24
2.4.2 Adeguamento degli impegni.....	25
2.4.3 Estensione delle superfici sotto impegno.....	26
2.4.4 Riduzioni delle superfici sotto impegno.....	26
2.4.5 Subentri negli impegni.....	26

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	27
3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	27
3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	28
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	30
4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	30
4.2 RIESAMI/RICORSI.....	30
4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	33
4.5 CONTATTI.....	35

## PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP):** il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013<sup>1</sup>. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

<sup>1</sup> Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

## 1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Nell'ambito della misura 10, l'operazione 10.1.1 sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole  
e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
- migliorare la conservazione del sistema suolo,
- diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.01	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

## 1.3 RISORSE FINANZIARIE

Il finanziamento dell'anno di prolungamento degli impegni (annualità 2020) trova copertura finanziaria dall'integrazione della dotazione dell'Operazione 10.1.1 con risorse aggiuntive pari a 22.359.763 euro,

provenienti da altre misure del PSR, oggetto di modifica finanziaria del PSR 2014-2020, proposta al Comitato di Sorveglianza nel corso della consultazione svoltasi dal 2-10/4/2020 e adottata con deliberazione della Giunta Regionale n 19-1272 del 24/4/2020.

Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea a cui è stata inviata via SFC in data 24/4/2020 (prot. n. 8551/A17.05B), l'Autorità di gestione del PSR, ai sensi dell'art. 65(9), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ha autorizzato con DD n. 229 del 24/4/2020 l'applicazione delle modifiche al PSR sopra richiamate.

L'ammissibilità al pagamento delle domande di prolungamento rimane condizionata all'approvazione della modifica finanziaria del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea

Qualora le modifiche finanziarie del PSR siano approvate, i pagamenti verranno effettuati secondo la suddivisione prevista dal PSR fra i tre fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

#### **1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO**

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento volontario (in forma condizionata) di impegni quinquennali dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) completati nel 2019, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento riferite al bando 2015 dell'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) del PSR 2007-2013<sup>2</sup>, risultate ammissibili a finanziamento<sup>3</sup> e proseguite nel 2016 mediante adeguamento all'operazione 10.1.1 e negli anni successivi fino al termine del quinquennio.

#### **1.5 BENEFICIARI**

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate che intendono prolungare di un anno gli impegni quinquennali avviati nel 2015 in riferimento all'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) del PSR 2007-2013, adeguati all'operazione 10.1.1 l'anno successivo e completati nel 2019.

#### **1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

#### **1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE**

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere per una determinata annualità, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni di pagamento o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

<sup>2</sup> D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e loro s.m.i.

<sup>3</sup> graduatoria approvata con DD n. 719 del 5/11/2015

## PARTE II – IMPEGNI E AIUTI

### 2.1. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni dell'operazione 10.1.1 (sia di base che aggiuntivi) vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che devono essere rispettate per poter percepire integralmente gli aiuti agroambientali. Nella descrizione degli impegni sono indicate le rispettive regole di base a loro direttamente collegate.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.<sup>4</sup>

#### A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

#### B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità in via di approvazione;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 65-8974 del 16/5/2019 (BURP n. 21 del 23/5/2019),

#### I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

<sup>4</sup> Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

## II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali  
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55  
- prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

## III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

### C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i. , relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

#### Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

#### Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

## **2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

L'operazione prevede l'adesione a *impegni di base*, richiesta a tutte le imprese aderenti, e l'adesione facoltativa a *impegni aggiuntivi*.

Entrambi i tipi di impegni vanno al di là delle regole basilari di cui al par. 2.1 (*baseline*).

### **2.2.1 Impegni di base**

L'operazione richiede il rispetto dei seguenti impegni di base:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni indicate di seguito e definite più in dettaglio nelle *Norme tecniche regionali di produzione integrata*, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto

ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità delle norme tecniche regionali e dei loro successivi aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti<sup>5</sup>, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con *determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici n. 159 del 1/4/2020*. Esse costituiscono anche il riferimento regionale per la certificazione prevista dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4 Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-integrata-2020> ;

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

#### *Corpi aziendali separati*

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

- a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima:
  - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari) e inoltre
  - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
    - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali);
    - i fruttiferi e la vite.

Più in dettaglio, gli *impegni di base* connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti.

<sup>5</sup> La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) per le parti di rispettiva competenza e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI BASE	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media &gt;10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> a) <i>Lavorazioni.</i> La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei:</i> BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p><b>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'epicatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media &gt;30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p><i>Inerbimento.</i> L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media &gt;30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> a) <i>Lavorazioni.</i> La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) <i>Inerbimento.</i> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale tra il 15/11 e il 15/2 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p>
<p><b>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione</b></p> <p>Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> Le regole di condizionalità non disciplinano la scelta del materiale di propagazione.</p>
<p><b>Impegno 3. Avvicendamento culturale</b></p> <p>L'impegno richiede di applicare durante il periodo di impegno una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione dell'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa</p>	<p><b>Condizionalità:</b> Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento culturale.</p>

<p>superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette “valbe”); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p> <p>Per l'anno di proroga 2020 il criterio di avvicendamento quinquennale si applica al periodo 2016-2020.</p>	
<p><b>Impegno 4. Fertilizzazione</b></p> <p>L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre di un'analisi fisico-chimica del terreno per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare).</li> <li>- disporre di un piano di fertilizzazione annuale “a preventivo” (schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;</li> <li>- rispettare le prescrizioni delle norme tecniche relative alla fertilizzazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non superare gli apporti consentiti di macroelementi;</li> <li>- frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree;</li> <li>- evitare le epoche non consentite di distribuzione dei fertilizzanti.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Condizionalità</b></p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a <i>obblighi amministrativi</i>, obblighi relativi allo <i>stoccaggio degli effluenti</i>, obblighi relativi al <i>rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali</i> nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle <i>registrazioni delle fertilizzazioni</i> per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione &gt; 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013).</p> <p>E' applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate in ZVN che per quelle situate al di fuori di queste, e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal codice di buona pratica e dal Decreto 25/2/2016 si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obblighi amministrativi,</li> <li>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati,</li> <li>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,</li> <li>- divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo di fertilizzanti, effluenti zootecnici e digestati.</li> </ul> <p>Tra i requisiti minimi figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 m. dai corsi d'acqua, in conformità alla BCAA1</p>

**Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti**

I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le *avversità* riconosciute come pericolose, i *criteri di intervento* in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le *sostanze attive* e gli *ausiliari* ammessi per il loro controllo e ulteriori *limitazioni d'uso* dettate dai principi generali sopra citati.

**Condizionalità**

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

- disporre di un *certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari* (patentino) in corso di validità, per i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale;
- rispettare le *prescrizioni di utilizzo indicate nell'etichetta* del prodotto impiegato;
- *immagazzinare correttamente i prodotti fitosanitari* in un idoneo sito aziendale ed evitare dispersioni nell'ambiente, secondo quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014;
- utilizzare i *dispositivi di protezione individuale* previsti.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:

- assicurare il *corretto uso dei prodotti fitosanitari*, secondo quanto previsto dalla norma;
- rispettare le disposizioni relative allo *stoccaggio sicuro* dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 del D.M. del 22 gennaio 2014.

**Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari**

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la *conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria* (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o il ricorso a una specifica consulenza aziendale
- dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono disporre di un *certificato di abilitazione*, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo *stoccaggio sicuro* dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014.
- è richiesto il rispetto delle disposizioni sull'*uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili*, conformemente alla legislazione vigente.

<p><b>Impegno 6. Irrigazione</b> Redazione di un <i>piano di irrigazione</i> (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei <i>volumi massimi</i> di adacquamento e <i>registrazione degli interventi irrigui</i>.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione a titolo oneroso o gratuito.</p>
<p><b>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici</b></p> <p>- sottoporre a <b>regolazione strumentale</b> le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del <b>controllo funzionale</b> previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR.</p> <p>Per gli impegni oggetto delle presenti disposizioni, avviati nel 2015, il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite in attuazione del PAN per il controllo funzionale o entro il 15/5/2019 per le irroratrici il cui certificato di validità è scaduto nel quinto anno di impegno successivamente a tale data.</p> <p>Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative per il mancato rispetto della scadenza sopra indicata.</p> <p>In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista devono essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.</p> <p>Le irroratrici nuove acquistate durante il periodo di impegno ed entro il quarto anno devono essere state sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro il 15/5/2019; per le irroratrici acquistate nel quinto anno di impegno potrà essere stabilito con atto regionale un termine che tenga conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria Covid19.</p> <p>- disporre di una <b>certificazione in corso di validità</b> attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.</p> <p>Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio <i>Controllo funzionale irroratrici</i> in Sistema Piemonte.</p> <p>La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:</b></p> <p>La direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Le disposizioni attuative nazionali sono state definite dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012.</p> <p>Con il D.M. 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Il Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, a integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014, ha previsto che tutte le attrezzature individuate all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015 (che ha modificato l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014) e impiegate per uso professionale nella distribuzione di prodotti fitosanitari, in ambito sia agricolo che extra-agricolo, fossero sottoposte almeno una volta a controllo funzionale entro il 26/11/2016, fatta eccezione per talune tipologie di irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847 del 3/3/2015, per le quali sono indicate scadenze diverse in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE.</p> <p>L'intervallo fra i controlli funzionali di cui sopra non può superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate dopo tale data.</p> <p>Fino a ciascuna delle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.</p> <p>Il PAN prevede inoltre che le irroratrici nuove acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro il 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Le attrezzature nuove delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative del mancato rispetto della scadenza per il controllo funzionale.</p> <p>In particolare, sono esonerate dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;</li> <li>- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.</li> </ul> <p>Il PAN prevede che ogni utilizzatore professionale esegua</p>

<p>volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.</p>	<p>autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti (par. A.3.6).</p>
<p><b>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni culturali e di magazzino:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>registrare</i> e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le <i>fertilizzazioni</i>, inclusi gli apporti organici, e i <i>trattamenti fitoiatrici</i>;</li> <li>- <i>registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci</i> presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi <i>acquisti</i>;</li> <li>- <i>conservare</i> per l'intero periodo di impegno le <i>registrazioni</i> sopra indicate e la <i>documentazione di acquisto</i> di concimi e fitofarmaci.</li> </ul>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-registrare gli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) e conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati;</li> <li>- conservare le fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari ad uso professionale degli ultimi tre anni;</li> </ul> <p>CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenere opportuna registrazione degli utilizzi di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana.</li> </ul> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Al riguardo sussiste l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni in attuazione della direttiva nitrati.</p>

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Non sono ammissibili al sostegno gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.

Nel 50% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco e sottoponibili a prelievo in base alle tabelle di rischio del Settore Fitosanitario, è previsto un prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

### 2.2.2 Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

#### Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei *frutteti* o nei *vigneti* forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi

alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

#### Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbanti chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di *frutteti* e *vigneti*, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

#### Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

#### Impegno 11. Erbai autunno-vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

#### Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
---------------------------------------	---

<p><b>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale.</b> L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino, vite</i>. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>
<p><b>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite.</b> L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>. Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superano il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.</p> <p><i>a) Frutteti di pianura.</i> Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p><i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diserbo chimico del sottofila;</li> <li>- inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico).</li> </ul> <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo;</p> <p><b>Impegno di base</b> L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media &gt;30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila è consentito e può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p>

<p><b>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali.</b>  L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:  - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni;  - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita.  Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica</p>																		
<p><b>Impegno 11 (facoltativo): Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio.</b>  In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:  - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio;  - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari.  L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.  Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p> <table border="1" data-bbox="261 972 874 1545"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Graminacee</i></td> </tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Loiessa</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Leguminose</i></td> </tr> <tr> <td>Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Trifoglio incarnato</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Crucifere</i></td> </tr> <tr> <td>Colza</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.  Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.  Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che</p>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50	Trifoglio incarnato	30	<i>Crucifere</i>		Colza	40	<p>BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo.</p>
Specie	Quantità di seme (kg/ha)																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
<i>Crucifere</i>																			
Colza	40																		

<p>abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.</p> <p>Per ragioni finanziarie l'assunzione <i>ex novo</i> dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno per le domande oggetto delle presenti disposizioni) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.</p> <p>Al termine del periodo di coltivazione, la coltura deve essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.</p> <p>L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.</p>	
<p><b>Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie</b></p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</li> <li>comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</li> </ol>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono la sommersione invernale delle camere di risaia</p>

Per gli impegni facoltativi "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio" e "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze imprevedute (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2020 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### 2.2.3 Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* si applicano a particelle fisse sulle quali devono essere mantenuti fino al termine del periodo di attuazione (finché il beneficiario le conduce).

Gli *impegni aggiuntivi* si applicano a particelle fisse, a eccezione della "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", i cui ettari possono variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. Nel caso in questione, infatti, si ritiene che la variazione delle particelle catastali non comprometta le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Inoltre, è in corso di valutazione una proposta di modifica del PSR che, se approvata dalla Commissione Europea, consentirebbe di variare da un anno all'altro anche le particelle interessate dall'impegno aggiuntivo "sommersione invernale delle risaie". In caso di approvazione della modifica, la superficie espressa in ettari interessata da tale impegno sarà considerata variabile da un anno all'altro entro il limite del 20% sopra indicato. In caso contrario l'impegno si dovrà considerare vincolato a particelle fisse.

La variazione delle particelle e degli ettari oggetto di impegno viene comunicata con la domanda annuale di pagamento.

#### 2.2.4 Durata

Gli impegni dell'operazione hanno durata quinquennale, con possibilità di proroga. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2014 (adesioni 2015) e si prolunga (in forma condizionata) nell'annualità 2020.

Se al termine del periodo di impegno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio o sommersione invernale delle risaie), l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

### 2.3 PREMI ANNUALI

#### 2.3.1 Impegni di base

Per le domande di pagamento oggetto delle presenti disposizioni il livello di premio spettante è quello di mantenimento.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale)	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive (5)	400	475
Foraggiere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

(5) Ortive intensive: ortive non comprese nell'elenco di cui al punto precedente

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica "greening" di diversificazione colturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti integralmente anche da coloro che presentano una domanda unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di "inverdimento".

### 2.3.2 Impegni aggiuntivi

	Importi in €/ha
<b>a) Metodo della confusione sessuale</b>	
Melo	150
Pero, Pesco e Susino	200
Vite	250
<b>b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite</b>	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a )	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b )	300
Frutteti di pianura	200
<b>c) Manutenzione di nidi artificiali</b>	55
<b>d) Erbai autunno-vernini da sovescio</b>	180
<b>e) Sommersione invernale delle risaie</b>	190

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusione nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono aver assunto l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale" (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento". In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

Gli aiuti annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>6</sup>. In caso di adesione a impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1 o di cumulo con gli aiuti di altre operazioni della sottomisura 10.1.1, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In

<sup>6</sup> I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

### 2.3.3 Cumulabilità con aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione può essere cumulato su una stessa superficie con altre operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili<sup>7</sup>. E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi.

E' fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA						
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI					
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Sommergione invernale delle risaie	Erbai autunno-vernini da sovescio	
IMPEGNI DI BASE		C			C	C	C	
10.1.2	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C			C		
		Sommergione invernale della risaia	C			C		
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C		
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C					C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione						
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo						
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C		C
IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C			C			
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti						
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interramento immediato	C			C	C	
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C	
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C		
13.1.1		Indennità compensativa	C	C	C	C	C	C

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti, su una stessa superficie, in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica) con possibilità di cumulo degli aiuti.

Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devo-

7

Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

no tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica.

### 2.3.4 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta

Le aziende socie di Organizzazioni di produttori (OP) del settore ortofrutticolo possono aderire alla presente operazione assoggettando all'impegno tutte le colture aziendali, comprese le ortofrutticole di cui all'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. Tuttavia, poiché l'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per l'applicazione della confusione sessuale e per l'acquisto dei relativi mezzi tecnici, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno per il corrispondente impegno facoltativo della presente operazione.

### 2.3.5 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per le colture interessate. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggere permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

## 2.4 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA

### 2.4.1 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori<sup>8</sup>, assunto per

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il

l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni si autorizza la *conversione* da impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) verso gli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo e più esteso periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo.

Tali conversioni di impegni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni intrapresi mediante conversione è quindi condizionata alla collocazione in posizione utile delle domande di nuova adesione nelle rispettive graduatorie.

Per ragioni di sostenibilità finanziaria, non è ammessa la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) alla misura 11 (agricoltura biologica).

#### **2.4.2 Adeguamento degli impegni**

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'*adeguamento* deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'*adeguamento* può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'*adeguamento* può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni viene autorizzata, per i frutteti di collina/montagna e i vigneti, impegno facoltativo "inerbimento controllato di fruttiferi e vite", l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)".

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'*adeguamento* è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

L'*adeguamento* di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Per gli *impegni facoltativi a particelle fisse* (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non è invece ammissibile per ragioni finanziarie l'assunzione di un impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno.

Per gli *impegni facoltativi a particelle variabili* (coltivazione di erbai autunno-vernini a sovescio) è fatta salva la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) di superficie entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo. (cfr par. 2.2.3)

Non è ammessa l'assunzione ex novo di impegni facoltativi.

---

programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

### **2.4.3 Estensione delle superfici sotto impegno**

Durante il quinquennio di impegno originario è stata ammessa l'estensione degli impegni di base a nuove particelle entro il limite del 25% della superficie di riferimento iniziale.

Nell'anno di prolungamento dell'impegno, fermo restando il limite del 25% di aumento di cui sopra, non sono ammissibili a premio superfici riferite a particelle condotte ex novo e non già a premio nel 2019 in altre aziende aderenti alla operazione 10.1.1.

A causa del vincolo di assoggettare l'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), nell'anno di prolungamento gli agricoltori dovranno applicare gli impegni dell'azione anche alle eventuali superfici aziendali aggiuntive come sopra definite, senza ricevere il corrispondente aiuto.

### **2.4.4 Riduzioni delle superfici sotto impegno**

Per gli impegni di base e gli impegni facoltativi a particelle fisse, non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

### **2.4.5 Subentri negli impegni**

Se al termine del periodo quinquennale di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può aderire al prolungamento degli impegni (6° anno) previsto dalle presenti disposizioni, inserendo a premio soltanto le superfici interessate dal subentro. Come previsto dal PSR, il subentrante deve applicare gli impegni dell'operazione 10.1.1 all'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

### 3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

Per poter ricevere gli aiuti relativi all'anno di prolungamento degli impegni quinquennali completati nel 2019, le imprese interessate devono presentare entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale, una domanda di pagamento riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

La domanda di pagamento si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2020 sono stabiliti dalla **Determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020 e s.m.i.**, recante disposizioni relative alla presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013.

La citata determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020 è reperibile all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/506-domande-di-pagamento-2020-istruzioni>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);

17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;

18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

La DD di cui sopra è stata modificata dalla DD di Arpea n. 171 del 23/04/2020, che con riferimento al Reg UE 501/2020 ha prorogato le scadenze ultime di presentazione delle domande.

### **3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Per quanto riguarda le *differmità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e le *differmità nel numero di animali* dichiarati,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono stati definiti in ultimo dal DM n. 497 del 17/1/2019. In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , successivi atti dirigenziali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc. ). Tali determinazioni dirigenziali sono disponibili sul sito internet regionale, anche in versione consolidata.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 497 del 17/1/2019.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una

somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali<sup>9</sup>.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.<sup>10</sup>

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

---

<sup>9</sup> art. 59 del Reg. UE 1306/2013

<sup>10</sup> Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

## **PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

### **4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 10-396 del 18/10/2019, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, la competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea.

### **4.2 RIESAMI/RICORSI**

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.<sup>11</sup>

#### Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

### **4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale

<sup>11</sup> Cfr. paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2020

sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it) , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al

Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

#### 4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

##### Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (in via di pubblicazione);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17/1/2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26/3/2019 - Serie generale);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

## Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2019) 8194 del 13/11/2019, disponibile sul sito internet regionale all’indirizzo:  
[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme\\_2014it06drp009\\_8\\_1\\_it\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme_2014it06drp009_8_1_it_0.pdf)  
*Misura 10:*  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>
- *DGR n. 17-1296 del 30/4/2020*, recante disposizioni sull’adeguamento tramite prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2019, relativamente all’operazione 10.1.1 (Produzione integrata) ed alla Misura 11 (Agricoltura biologica)
- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*  
Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.  
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>  
Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

- *Disposizioni in materia di condizionalità*  
deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 8974 del 16/5/2019 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018.” (BURP n. 21 del 23/5/2019)  
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/21/siste/00000081.htm>

### **Norme e documentazione dell’Organismo pagatore Arpea**

- determinazione n. 110 del 4/3/2019 (Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2020 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l’azione 214.7/1 del PSR 2007-2013)  
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/506-domande-di-pagamento-2020-istruzioni>
- determinazione n. 171 del 23/4/2020, avente per oggetto “Modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/202”
- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 194 del 20/6/2019  
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite

### **Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR**

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

## **4.5 CONTATTI**

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

[infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). E’ anche possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L’Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 011 0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.

*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*  
**Operazione 10.1.1 (Produzione integrata)**  
**Prolungamento di impegni quinquennali completati nel 2019**  
**DICHIARAZIONI E IMPEGNI**

**QUADRO DICHIARAZIONI**

**Il richiedente dichiara:**

che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella presente domanda sono veritieri e che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché dell'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità; per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 qualora in conseguenza del controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati ( regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), in apertura del servizio on-line;

di essere a conoscenza che i dati richiesti sono obbligatori per la gestione amministrativa delle pratiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che in assenza del conferimento dei dati richiesti i procedimenti amministrativi non possono essere avviati, istruiti, controllati ed eventualmente liquidati;

di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti previsti dal PSR del Piemonte e di essere informato delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR, nei relativi documenti attuativi e nel presente bando;

di essere a conoscenza dei regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e loro s.m.i. e di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai regolamenti prima citati e introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;

di essere informato che la Regione Piemonte, Arpa e gli Enti istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito forniti dal richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati indicato nella domanda né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

di aver fornito nel proprio fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti la propria azienda, compresi i titoli di conduzione che comprovano la disponibilità delle particelle catastali;

qualora sia prevista la selezione delle domande, di essere consapevole che la propria domanda potrà essere finanziata o meno a seconda della posizione assunta nella graduatoria formata a seguito dell'attribuzione dei punteggi basati sui criteri riportati nel bando;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., che il beneficiario è titolare del C/C bancario o postale, riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche;

che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

#### **Dichiarazioni aggiuntive operazione 10.1.1 – Produzione integrata**

di essere consapevole che la presentazione di una domanda di pagamento comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del proprio fascicolo aziendale;

di aver preso visione, ed essere consapevole, che con riferimento al Piano Colturale Grafico redatto nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, la presente domanda viene resa in forma grafica e che le relative parcelle e appezzamenti richiesti a premio sono direttamente consultabili sul sistema gestionale "PSR";

di essere consapevole che possono essere oggetto di pagamento solo le superfici ricadenti nel territorio regionale;

di essere tuttora in possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno dell'operazione 10.1.1 cui aderisce per l'anno di prolungamento;

di essere pienamente a conoscenza degli impegni dell'operazione 10.1.1, come definiti nel PSR 2014-2020 e nelle disposizioni applicative regionali;

che gli impegni oggetto della presente domanda sono stati mantenuti senza interruzione anche dopo il completamento del quinquennio avviato nel 2015 e sono tuttora in corso di attuazione nella sesta annualità;

di essere consapevole che nell'anno di prolungamento dell'impegno, fermo restando il limite del 25% di aumento in corso di impegno, non sono ammissibili a premio superfici riferite a particelle condotte ex novo e non già a premio nel 2019 in altre aziende aderenti alla Operazione 10.1.1 e che tuttavia, a causa del vincolo di assoggettare l'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), gli impegni dell'operazione devono essere applicati anche alle eventuali superfici aziendali che non possono beneficiare dell'aiuto;

di essere consapevole che non è ammessa l'intensificazione di impegni preesistenti mediante ampliamento o assunzione ex novo di impegni facoltativi. Per gli impegni facoltativi a particelle fisse (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie di particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. E' invece considerata ampliamento di superficie, e quindi non ammissibile a finanziamento, l'assunzione dell'impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno. Per gli impegni facoltativi a particelle variabili (erbai autunno-vernini da sovescio) è fatta salva la possibilità di aumenti (e di riduzioni) della superficie espressa in ettari entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno;

di essere consapevole che l'aumento volontario delle superfici o la loro riduzione sono determinati rispetto alla superficie accertata nel 1° anno, e non rispetto a quella dichiarata;

di essere consapevole che l'ammissibilità al pagamento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione delle proposte di modifica del PSR adottate con DGR n. 19-1272 del 24/4/2020, che prevedono tra l'altro il trasferimento all'operazione 10.1.1 di fondi provenienti da altre misure;

di essere consapevole che il pagamento richiesto potrà essere rifiutato in caso di mancanza delle condizioni di ammissibilità o essere oggetto di esclusione/riduzione o recupero anche degli importi già erogati in caso di inadempienze degli impegni assunti o degli altri obblighi (ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE)640/2014 e s.m.i.);

di essere a conoscenza che eventuali inadempienze rilevate in sede di controllo si possono configurare come violazioni del regime di condizionalità, con l'eventuale applicazione di riduzioni o esclusioni da tutti i premi la cui erogazione è vincolata al rispetto della condizionalità;

di essere a conoscenza del fatto che nel caso di trasferimento dei terreni (parziale o totale) da un cedente a un cessionario, anche se quest'ultimo non prolunga gli impegni non verranno operati recuperi degli importi percepiti in riferimento alle superfici trasferite e di essere a conoscenza del fatto che altre riduzioni della superficie su cui sono attuati gli impegni, non consentite dai bandi e dalle disposizioni regionali, comportano recuperi di quanto già percepito (fatte salve cause di forza maggiore);

di essere consapevole che il subentrante che prolunga l'impegno nel sesto anno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro e che, come previsto dal PSR per l'operazione 10.1.1, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non possono beneficiare dell'aiuto;

di essere consapevole che, in caso di cumulabilità dei premi con altre operazioni della misura 10, il premio riconoscibile per ettaro non potrà superare gli importi massimi previsti dall'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e che l'abbattimento al massimale avverrà in fase di istruttoria;

di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e s.m.i.;

di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179. modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale;

di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati relativi alle particelle catastali, riportati nella Dichiarazione di consistenza aziendale sottoscritta e nei suoi allegati, potranno essere utilizzate, ai sensi della legge n.286/2006, ai fini della dichiarazione di variazione culturale da rendere all'Agenzia delle Entrate;

che per l'attuazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;

di accettare eventuali riduzioni (o esclusioni) del pagamento per ettaro rispetto agli importi dell'azione prescelta a causa del divieto di doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n.807/2014) tra lo sviluppo rurale di cui al reg. (UE)1305/2013 e s.m.i. ed i pagamenti diretti di cui al reg. (UE) 1307/2013 e s.m.i., per quanto riguarda le pratiche di inverdimento (o greening) di cui all'art. 43 e il sostegno accoppiato di cui all'art. 52 di tale regolamento;

di essere a conoscenza che la domanda di pagamento è ammissibile soltanto se la spesa richiesta ammonta almeno a 250 euro;

di essere consapevole che l'adesione a un progetto per la confusione sessuale nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati per il settore ortofrutticolo comporta l'esclusione dal pagamento relativo all'impegno aggiuntivo "metodo della confusione sessuale";

di essere consapevole che la presente domanda di revoca sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di revoca già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

di essere consapevole che la presente domanda di modifica sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di modifica già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

## QUADRO IMPEGNI

### **Il richiedente si impegna:**

a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;

a consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e 1306/2013 e s.m.i. e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 e s.m.i. , la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;

ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;

ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

ad aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

### **Impegni specifici dell'operazione 10.1.1 – Produzione integrata**

a rispettare nell'anno di prolungamento:

- i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/28/CE, d.lgs. N. 150 del 2012, Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ed i requisiti obbligatori supplementari, come previsti dal PSR 2014-2020;
- i criteri di gestione obbligatori e le norme di buona condizione agronomica ed ambientale di cui al Titolo VI del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i. e all'Allegato II di tale regolamento e di cui al decreto ministeriale vigente e ai successivi provvedimenti applicativi regionali;
- i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima: - disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii) e - disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015;
- gli impegni dell'operazione 10.1.1, come definiti nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali, compresi gli eventuali adeguamenti definiti in corso di impegno dall'autorità competente;

in particolare, ad applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi separati non oggetto di impegno, le Norme tecniche regionali vigenti, redatte in conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata e di tenere conto dei loro periodici aggiornamenti;

a disporre entro i termini stabiliti della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

a registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;

a registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;

a conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;

ad avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

a mantenere in esercizio la casella PEC indicata in domanda fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

### **Impegni aggiuntivi facoltativi operazione 10.1.1 - Produzione integrata**

se aderisce in modo facoltativo al Metodo della confusione sessuale: a collocare i diffusori di feromoni negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice ed effettuare il periodico monitoraggio sul grado di infestazione, risultante dalle registrazioni in apposite schede. Eventuali trattamenti

fitosanitari devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio e non devono superare il numero consentito per tipo di coltura;

se aderisce in modo facoltativo all'Inerbimento controllato di fruttiferi e vite:

a) nei frutteti di pianura, a non effettuare il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila;

b) nei frutteti di collina/montagna e nei vigneti, ad adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:

- diserbo chimico del sottofila;

-inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico);

Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998 n. 20 e della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti;

se aderisce in modo facoltativo alla Manutenzione di nidi artificiali:

ad effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; a sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita; a rispettare il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio;

se aderisce in modo facoltativo agli Erbai autunno-vernini da sovescio:

in almeno due dei cinque anni di attuazione dell'impegno di base, a seminare entro il 15 ottobre un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando nelle dosi previste semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino al 20 marzo dell'anno successivo (10 marzo nel caso del riso) e quindi effettuare il sovescio. Non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari; l'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo;

se aderisce in modo facoltativo alla Sommersione invernale delle risaie:

- in almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, a mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;

- a comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati, insieme con l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati (o della dichiarazione di disporre autonomamente dell'acqua necessaria);

a rispettare gli obblighi conseguenti per un sesto anno di proroga (ossia fino al 10/11/2020) dopo il completamento del primo quinquennio di adesione all'operazione 10.1.1

ad adeguare gli impegni assunti nel caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.). Nel caso tale adeguamento non sia accettato, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno;